

il proporre maestri e lettori, il prescrivere salarii, il rendere sempre più proficua e decorosa la disciplina scolastica, il vegliare, finalmente, sulla stampa dei libri, acciocchè nulla mai venisse portato alla luce, che potesse riuscire d' inciampo alla virtù e al buon costume. Da lei dipendevano le cattedre e le scuole sì private che pubbliche di tutto lo Stato, traune quelle dei seminarii dei chericì, che dipendevano dai rispettivi vescovi, e il collegio militare di Verona, che dipendeva dal savio alla scrittura: da lei in somma tutto ciò, che avesse avuto relazione a studii, a letteratura, ad educazione. Non aveva per altro l' autorità di castigare i trasgressori delle leggi di scolastica disciplina, ma soltanto ne portava istanza al Consiglio dei dieci, ch' era il tribunale, da cui dipendevano i riformatori.

La *Politica*, perciocchè la sostanza vitale di qualunque governo, era nelle mani del corpo imperante della repubblica e principalmente del maggior Consiglio, del Senato, del Consiglio minore, di quello dei dieci, del suo tribunale degl' Inquisitori di Stato; i quali tutti, a tenore del proprio potere, ne amministravano le moltiformi combinazioni. Ad una sola incumbenza era stata deputata negli ultimi secoli una particolare magistratura, considerata perciò come un germoglio dell' ampia e maestosa pianta della suprema sovranità: essa era la *Camera dei confini*, a cui presiedeva un *provveditore soprintendente*. Fu istituita nel 1676, per sollevare di un qualche peso il senato, almeno nella parte iniziativa degli affari, che ad essa furono raccomandati. A questo provveditore infatti, unico il quale avesse un incarico veramente politico, apparteneva il tener d' occhio tuttociò, che in qualsiasi modo aveva materiale relazione coi confini dello Stato. A lui perciò era affidata la comunicazione cogli stati stranieri e colle poste di quelli; ossia, doveva soprintendere agli ufficiali subalterni, che vi cooperavano colle rispettive attribuzioni; o, per esprimermi con linguaggio moderno, era in ciò un direttore generale delle poste, che oltrepassavano i confini dello stato veneto. Ma non a questa solamente si riducevano le sue facultà. Aveva inoltre il diritto di vedere e regolare le